

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fabi.esattoriali.news@gmail.com

I

Rassegna Stampa



Equitalia Sud: competenza territoriale completata

Equitalia Sud ha completato quella che è la propria competenza a livello territoriale. Ad annunciarlo venerdì scorso è stata la società pubblica della riscossione nel precisare come il completamento della riorganizzazione sia avvenuto, in linea con quanto già preannunciato nei giorni scorsi, attraverso l'acquisizione di Equitalia Basilicata da parte di Equitalia Sud avente la propria sede a Roma.

E così a partire da martedì prossimo, 1 novembre del 2011, diventa efficace la riorganizzazione di Equitalia Sud nelle proprie regioni di competenza, che sono sei e che sono le seguenti: Puglia, Molise, Regione Lazio, Campania, Calabria e, appunto, la Regione Basilicata.

La riorganizzazione societaria completata con l'acquisizione di Equitalia Basilicata non comporterà comunque alcun tipo di variazione o disagio a carico dei cittadini. La società pubblica della riscossione con una nota ha infatti precisato come a Matera ed a Potenza sia i punti di informazione, sia gli sportelli resteranno sempre gli stessi a fronte del mantenimento degli stessi orari di apertura al pubblico.

Sono complessivamente 1863 i Comuni italiani, per un totale di ben 25 Province, coperti da Equitalia Sud a fronte di un totale di 5 punti informativi e 97 sportelli di Equitalia Sud a disposizione dei contribuenti. A questi, inoltre, si aggiungono il sito Internet Unico, accessibile al link www.gruppoequitalia.it, ed allo stesso modo un unico contact center. Online, dal sito indicato, sono a disposizione numerosi servizi Web che spaziano dall'estratto conto alla modulistica, e passando per le applicazioni online grazie alle quali è possibile simulare la rateazione di un debito tributario.

- 30 ottobre 2011 -

ilsole24ore.it

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fabi.esattoriali.news@gmail.com

Contro l'avviso ricorso su misura

Nota di iscrizione a ruolo, contributo unificato e istanza di sospensione per gli accertamenti esecutivi. La proposizione del ricorso tributario deve districarsi in uno slalom di novità e adempimenti che richiedono molta attenzione.

Vediamo di seguire, passo per passo, le fasi salienti nell'impugnazione di un provvedimento impositivo.

La tipologia di accertamento

Se si riceve un avviso di accertamento, la prima verifica riguarda l'individuazione della tipologia di atto. Occorre in particolare stabilire se si è in presenza di un avviso immediatamente esecutivo. La risposta si ottiene esaminando il contenuto: gli avvisi esecutivi, infatti, si concludono con l'intimazione a pagare le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso e con l'avvertenza che, in difetto, il carico verrà affidato all'agente della riscossione, il quale provvederà al recupero senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.

Si tratta, comunque, di accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all'Iva e all'Irap riferiti alle annualità 2007 e seguenti.

Se si è in presenza di un accertamento esecutivo, in caso di proposizione del ricorso va pagato, mediante modello F24, l'importo corrispondente all'iscrizione a ruolo provvisoria, ovvero un terzo della maggiore imposta accertata, oltre interessi. Se non si adempie a questo obbligo, la riscossione coattiva è accelerata, per l'appunto, dall'eliminazione della fase dell'emissione della cartella di pagamento.

Questo comporta che l'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione debba essere anticipata già al l'atto della redazione del ricorso introduttivo.

Se invece si è in presenza di un avviso di accertamento "tradizionale", in caso di presentazione del ricorso occorrerà attendere la notifica della cartella di pagamento contenente l'addebito dell'iscrizione a ruolo provvisoria. In questa eventualità, l'istanza di sospensione potrà essere prodotta anche in un momento successivo al ricorso.

Il termine.

Qualunque atto impugnabile (cartella di pagamento, avvisi di accertamento, diniego di rimborso, eccetera) deve essere opposto, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Fa eccezione il solo ricorso contro il silenzio rifiuto a un'istanza di rimborso del contribuente, che può essere proposto decorsi 90 giorni dall'istanza e sino a 10 anni dalla stessa. Il termine di 60 giorni è allungato di 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione.

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fabi.esattoriali.news@gmail.com

In proposito, va però evidenziato che l'istanza è ammissibile solo in presenza di un avviso di accertamento e non di altre tipologie di atti impugnabili (ad esempio, la cartella). Se la scadenza ordinaria cade durante il periodo feriale (1° agosto - 15 settembre), il calcolo del termine è interrotto per tutto il periodo stesso, a prescindere dalla natura dell'atto contro cui si vuole ricorrere. La moratoria di 90 giorni, prevista per l'accertamento con adesione, si somma all'eventuale interruzione del periodo feriale.

- 30 ottobre 2011 -

ilsole24ore.it

Il Res combatte l'evasione

Il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (Res) – che partirà dal 2013, secondo quanto previsto dal decreto correttivo approvato in prima lettura dal Governo il 24 ottobre, e che prova a sbrogliare la matassa dei prelievi sui rifiuti – introduce una nuova imposta sui servizi comunali indivisibili.

La definizione generica di "tributo" consente infatti di mantenere in piedi la doppia faccia del prelievo: da una parte "tassa" relativa al servizio rifiuti e dall'altra "imposta" riferita ai servizi indivisibili dei Comuni. Questa volta il legislatore non si è voluto sbilanciare sulla denominazione, soffermandosi invece sulla disciplina, prima distinguendola per componente (rifiuti e servizi) e poi prevedendo una regolamentazione comune a entrambe.

La nuova disciplina offre agli enti locali un duplice incentivo diretto alla lotta all'evasione: i soggetti passivi sono tutti i residenti nel Comune che occupino un immobile a qualsiasi titolo, ma i nuclei familiari che denunciano un reddito complessivo inferiore ai 15mila euro saranno esenti dalla componente legata ai «servizi indivisibili», e quelli che denunciano tra 15mila e 28mila euro pagheranno solo il 50 per cento.

Di qui la spinta diretta ai sindaci nella lotta all'evasione erariale, che, oltre ai "premi" riconosciuti per le attività condotte con l'agenzia delle Entrate, produrrà incrementi di gettito diretti per i bilanci locali.

La disciplina della quota dei servizi indivisibili appare piuttosto semplice da gestire. Il presupposto è costituito dall'occupazione a qualsiasi titolo di fabbricati a uso abitativo delle categorie da A1 a A9 iscritte o iscrivibili in catasto.

Soggetti passivi sono le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile occupato, espresso secondo le regole dell'Ici, vale a dire in base alla rendita catastale moltiplicata per cento e aggiornata con i coefficienti stabiliti per le imposte

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fabi.esattoriali.news@gmail.com

sul reddito. A questo valore si dovrà poi applicare l'aliquota stabilita dal consiglio comunale, entro la misura massima fissata dal decreto.

Per quanto riguarda la disciplina comune del tributo Res, i contribuenti dovranno presentare una dichiarazione iniziale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, mentre il versamento dovrà effettuarsi in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre) salva diversa regolamentazione dell'ente. La riscossione volontaria spetta al Comune, che può decidere di affidarla al gestore dei rifiuti, ma solo per la componente connessa a tale servizio, oppure al soggetto fornitore di energia elettrica previa apposita convenzione.

Non è chiaro se il Comune conserva sempre la facoltà di affidare ad altri soggetti esterni la riscossione volontaria del tributo, in virtù dell'articolo 52 del Dlgs 446/97 (peraltro richiamato dal decreto), oppure se si deve seguire l'interpretazione rigorosa del Dl 70/2011, che consentirebbe di esternalizzare dal 2012 solo la riscossione coattiva.

Peraltro, sulla coattiva è prevista la possibilità di utilizzare il ruolo oppure l'ingiunzione fiscale, ignorando che dal 2012 Equitalia dovrebbe uscire di scena dal comparto delle entrate comunali, e quindi verrebbe meno lo strumento del ruolo, anche se sul punto si attende una modifica del Dl 70.

Per completare gli aspetti procedurali, accertamento e sanzioni seguono sostanzialmente le stesse regole dei tributi locali, rese peraltro applicabili attraverso il richiamo alle disposizioni della legge finanziaria 2007 (commi da 161 a 170), contemplando persino l'ipotesi del ravvedimento breve in caso di lieve ritardo nel versamento.

Il tutto si chiude poi con una valutazione che i Comuni dovranno effettuare nel 2015 circa gli effetti conseguenti all'applicazione del nuovo tributo, il cui esito potrà comportare una riduzione dell'addizionale comunale Irpef.

- 31 ottobre 2011 -

Libero-news.it

Animali: Martini, contro spese veterinarie in redditometro i cittadini protestino

"Ho sollevato il problema e ho un contatto diretto con il direttore generale delle Agenzia delle entrate, Attilio Befera. Mi auguro che ascolterà i milioni di cittadini che stanno muovendosi e sollecito chi vive direttamente problematica a scrivere ai giornali e alle Istituzioni per farsi sentire: io andrò

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fabi.esattoriali.news@gmail.com

avanti, ma ho bisogno del sostegno popolare". E' la promessa-appello del sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, ospite della trasmissione radio 'Art. 32' di Gr Parlamento sul tema delle spese veterinarie inserite nel redditometro.

Una decisione, quella dell'Agenzia delle entrate di far entrare le spese sostenute dalle famiglie per curare i pet nel redditometro, "assolutamente inaccettabile - ha ribadito Martini - perché se è necessaria la lotta all'evasione, questa è da cercare nei settori dove avviene veramente. Oggi gli 8 milioni di famiglie che hanno un cane fanno fronte alla crisi con grandi sacrifici, ma nella convinzione che la salute del proprio animale sia sacrosanta. Inoltre proteggerlo, dotarlo di microchip e curarlo in caso di malattia è un obbligo di legge e non un lusso".

"Ho avuto un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate - ha proseguito Martini - in cui mi hanno prospettato l'idea che in realtà il redditometro non è legato a fattori di ricchezza, ma a beni di consumo del paniere oggi in Italia, e in questo paniere sono state inserite anche le spese veterinarie. Ma è scandaloso. Ho anche rilanciato dicendo che è inaccettabile che le cure per gli animali abbiano oggi un'Iva al 21%: tutte le spese mediche hanno un'Iva minima e anche per quelle veterinarie dovrebbe valere lo stesso, dato che sono spese sanitarie. Su questo c'è partita aperta, così come sull'abbassamento dei prezzi dei farmaci veterinari e sull'ipotesi di introdurre assicurazioni poco costose che coprano le spese per cani e gatti, come avviene in Inghilterra. Assicurazioni che per i meno abbienti, i disabili e i malati dovrebbero essere supportate dalle Regioni".

Infine, dal sottosegretario arriva l'appello ad adottare "le migliaia di cani presenti nei canili italiani, che vengono consegnati sani, socializzati, microchippati, sterilizzati e pronti per entrare nelle nostre famiglie".

- 31 ottobre 2011 -

noiconsumatori.it

Maradona-Pisani contro Fisco, udienza giovedì 3 novembre

E' fissata per giovedì 3 novembre la nuova udienza per la trattazione nel merito dell' esistenza e prescrizione del titolo/cartella che vede come vittima/protagonista Diego Maradona difeso dall'avvocato partenopeo Angelo Pisani. Il legale, noto per le sue battaglie contro le "cartelle pazze" ed i metodi medievali di riscossione perpetrati da Equitalia a danno dei contribuenti, ha preparato il maxi-ricorso per dimostrare la carenza e comunque l'estinzione delle responsabilità di Maradona dai debiti, oramai saliti a circa 38 milioni, nei

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fabi.esattoriali.news@gmail.com

confronti del fisco italiano.

L'esborso di denaro richiesto, per spese ed interessi imprecisati, continua ad aumentare in modo sconsiderato di 3mila euro al giorno a fronte di una indebita cartella iniziale di 8 milioni di euro e mai notificata all'ex capitano del Napoli, ed è dunque illegittima.

“Se Maradona nel 1988 avesse ricevuto la regolare notifica della originaria cartella esattoriale avrebbe potuto esercitare ogni diritto di difesa e dimostrare che la pretesa del fisco non era legittima – ha affermato l'avvocato Angelo Pisani -. Oggi, nonostante le varie violazioni nella procedura di riscossione e la prescrizione già maturata nel 1999, ovvero prima della notifica degli ulteriori avvisi di mora, Equitalia pretende dal “Pibe” oltre 38 milioni di euro senza specificare il perché di tale somma. Di questi però soltanto poco più di 13 milioni sono di tasse risalenti agli anni '88, '89, '90, mentre il resto, circa 26 milioni di euro, sono l'assurda conseguenza di generici ed incontrollati interessi, sanzioni e spese sempre crescenti dagli anni 1988/89”.

“La nostra linea difensiva - ha spiegato Pisani - è che tale cartella non sia mai stata notificata regolarmente e che dall'unica prova documentale presentata dall'ex Gestline, cioè un avviso di mora risalente a luglio 2000, risulta indiscutibile che non solo dagli anni 88 / 89 / 90 fino al 2000 non è stato mai notificato all'ex giocatore alcun accertamento fiscale o cartella con estinzione di ogni credito per maturata prescrizione decennale, ma che lo stesso unico avviso di mora è stato notificato solo in data 19 giugno del 2000 prima ad un custode del centro Paradiso e poi in maniera irrituale alla casa comunale, in completa violazione dell'art.140 c.p.c., e quindi mai a Maradona in persona che in tale data era a Siviglia. E' chiaro che l'ex capitano azzurro non poteva mai essere a conoscenza dell' ingiustificata quanto assurda richiesta del fisco italiano e non poteva di conseguenza esercitare alcun diritto di difesa con conseguenziale nullità ed inammissibilità di qualsivoglia addebito e condanna a suo carico”.

- 31 ottobre 2011 -

quotidiano.net

"Premio per chi paga le tasse e supera i controlli"

Befera: "In Italia imposte alte, sopra la media europea"

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate: **"Stiamo pensando a un riconoscimento"**. Sulle turbolenze della Borsa: "Una giornata come quella di oggi può costare **cifre rilevanti** che non sono valutabili"

“Stiamo pensando di dare qualche forma di premio o di riconoscimento a chi paga regolarmente le imposte o supera indenne i nostri controlli”.

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fabi.esattoriali.news@gmail.com

Lo anticipa il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, intervistato da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Befera riconosce che “in Italia le tasse siano effettivamente alte, anche se di poco superiori alla media europea”.

Quanto invece all'andamento della Borsa in questi giorni, Befera osserva che “in tema di interessi sul debito pubblico, una giornata come quella di oggi può costare cifre rilevanti che non sono valutabili e siamo tutti preoccupati, non solo io, perché il paese sta vivendo un periodo di difficoltà da cui deve uscire il più presto possibile. Anche perché ha le risorse per farlo”.

- 01 novembre 2011 -

lanuovadivenezia.it

[Bollettini Equitalia in ritardo Insula rassicura gli inquilini](#)

Nell'ambito delle attività di gestione dei contratti di locazione della residenza pubblica, Insula informa che Equitalia Nord spa – società preposta all'elaborazione, all'invio e alla riscossione dei bollettini degli affitti – sta evidenziando criticità nella gestione dell'invio dei bollettini necessari per il pagamento dei canoni di locazione di settembre ed ottobre 2011.

Insula vuole pertanto rassicurare tutti gli inquilini che tali ritardi non porteranno ad aggravii di natura contrattuale né tantomeno all'applicazione di interessi di mora sui canoni pregressi.

Non appena Equitalia riavvierà con regolarità le proprie attività, Insula assicura che – all'interno dei bollettini che verranno inviati – saranno comunicate le modalità di pagamento dei canoni scaduti e non ancora riscossi.

- 01 novembre 2011 -